COMUNE DI PALERMO

Area della Partecipazione e Decentramento
Settore Servizi alla Collettività
Servizio Coordinamento Circoscrizioni

Avviso

L'Amministrazione Comunale rende noto ai cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di Palermo, che in applicazione dell'art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, possono essere inoltrate le domande concernenti:

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori. – Anno 2013.

La prestazione economica, prevista per l'assegno nucleo familiare è rivolta a tutti i nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari o stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria residenti nel Comune di Palermo, con almeno tre figli minori e con un valore I.S.E. (indicatore della situazione economica) non superiore ad euro 25.108,71 annui per 5 componenti; a diversa composizione del nucleo familiare corrisponde una riparametrazione dei valori I.S.E.

L'I.N.P.S. provvederà al pagamento dell'assegno, se spettante, per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata (luglio/gennaio) secondo l'art. 20, comma 4, del D.P.C.M. n. 452 del 21/12/2000 "Regolamento di attuazione degli articoli 65 e 66 della Legge 23/12/1998 n. 448".

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano *: "*cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, dai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente*"; o cittadini comunitari o stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria residenti nel Comune di Palermo, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli sui quali esercita la potestà genitoriale.

Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge convivente con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.

Le domande, corredate della dichiarazione sostitutiva unica e del calcolo I.S.E., possono essere presentate, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.

Inoltre, la dichiarazione unica può essere presentata anche ai centri di assistenza fiscale (CAAF, Patronati, ecc.) previsti dal Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal decreto Legislativo n. 490 del 28/12/1998.

E' fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del nucleo familiare o della situazione economica e patrimoniale.

I cittadini interessati possono richiedere informazioni presso le Circoscrizioni Comunali nei giorni e nelle ore stabilite o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 091/7407638 – 091/7407793.

L'Amministrazione Comunale eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e dell'art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 07/05/1999.

In caso di dichiarazione mendace l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Informativa art. 13 D.Lgs n. 196/03: "I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto, cartaceo e/o elettronico, e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura o parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art. 19. Il Responsabile è il Dirigente del Servizio Coordinamento Circoscrizioni.
L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale i diritti di cui all'art. 7 esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/03".

**** Modifica apportata dall'art. 13 della Legge 6 agosto 2013, n. 97.***

Assegno di maternità. – Anno 2013

La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche o titolari di protezione sussidiaria (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2000.
In mancanza della donna, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.
L'assegno, se spettante nella misura intera, viene corrisposto nell'importo complessivo di € 1.672,65 (€ 334,53 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2013 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.

Le domande, corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica e del calcolo I.S.E., devono essere presentate presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell'anno 2013, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 34.873,24.
Il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

I cittadini interessati possono richiedere informazioni presso le Circoscrizioni Comunali nei giorni e nelle ore stabilite o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 091/7407638 – 091/7407793.

Il Dirigente
(Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena)